

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA



## Regione Umbria

---

SERIE GENERALE

PERUGIA - 13 dicembre 2017

---

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

---

PARTE PRIMA

Sezione II

### DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA,  
BENI CULTURALI E SPETTACOLO  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI (AIA e AUA)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 29 novembre 2017, n. **12724**.

**Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti con impianti ed attività in deroga ai sensi dell'art. 272, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i.**

## PARTE PRIMA

Sezione II**DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI**

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI CULTURALI E SPETTACOLO - SERVIZIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI (AIA E AUA) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 29 novembre 2017, n. **12724**.

**Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti con impianti ed attività in deroga ai sensi dell'art. 272, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i.**

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m. e i., che alla parte quinta definisce norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;

Visto l'art. 272, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 che stabilisce che per specifiche categorie di stabilimenti, individuati in relazione al tipo e alla modalità di produzione, l'autorità competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli;

Visto il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69";

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione unica ambientale";

Vista la legge 9 agosto 2013, n. 98 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia";

Visto il D.M. 15 gennaio 2014 "Modifiche alla Parte I dell'Allegato IV, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale";

Visto il D.Lgs. 4 aprile 2014, n. 46 "Attuazione alla Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

Vista la D.G.R. n. 803 del 3 luglio 2012 ad oggetto "D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 art. 272 comma 2: aggiornamento delle linee guida per le autorizzazioni di carattere generale delle emissioni in atmosfera di cui alla D.G.R. n. 567 del 7 maggio 2003";

Vista la D.G.R. n. 1740 del 27 dicembre 2012 ad oggetto "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ad allevamenti che trattano esclusivamente suinetti di peso tra 6 e 30 Kg";

Vista la D.G.R. n. 334 del 27 marzo 2012 ad oggetto "D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 275 'Emissioni di COV': approvazione delle linee guida regionali in aggiornamento e sostituzione della D.G.R. n. 773 del 18 maggio 2005";

Vista le autorizzazioni di carattere generale della Provincia di Perugia e della Provincia di Terni, adottate rispettivamente con atto di D.G.P. n. 5426 del 18 luglio 2012 e D.D. n. 637 del 13 luglio 2012;

Vista la L.R. 2 aprile 2015, n. 10 "Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative", a seguito della quale sono state riallocate alla Regione Umbria alcune funzioni tra cui quella relativa al rilascio delle autorizzazioni per le emissioni in atmosfera;

Visto altresì, che:

— il D.Lgs. 128/2010 ha modificato sostanzialmente la Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, introducendo nuove attività da autorizzare a carattere generale ai sensi dell'art. 272, comma 2;

— precedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006, la Regione dell'Umbria, con D.G.R. n. 567 del 7 maggio 2003, aveva deliberato di autorizzare a carattere generale, ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, le emissioni in atmosfera derivanti da un elenco di impianti e attività classificati a ridotto inquinamento dal D.P.R. 25 luglio 1991 (parzialmente corrispondente all'elenco riportato alla Parte II, dell'Allegato IV, alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006), stabilendo per ogni attività una suddivisione in fasce in base ai quantitativi di consumo di materie prime o prodotti (fascia A, fascia B, fascia C) e stabilendo, per ogni fascia e per ogni categoria di attività, valori limite degli inquinanti, criteri di controllo, tecnologie da adottare e procedure da seguire per la trasmissione dei valori all'autorità competente;

— lo stesso art. 272 del D.Lgs. n. 152/2006 al comma 3 stabilisce che l'autorità competente procede, almeno ogni dieci anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate ai sensi dello stesso articolo, specificando che per le auto-

rizzazioni generali rilasciate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989 e del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, il primo rinnovo è effettuato entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e i soggetti autorizzati presentano una domanda di adesione, corredata dai documenti ivi prescritti, nei termini stabiliti dall'autorizzazione stessa, durante i quali l'esercizio può essere continuato;

— il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 al comma 3 dell'art. 3 e all'art. 7 stabilisce che la presentazione dell'istanza deve avvenire sempre tramite SUAP del Comune ove è ubicato l'impianto fatta salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo ad autorizzazione a carattere generale;

— la legge 9 agosto 2013, n. 98 alla parte II dell'Allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ha apportato le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera v) è inserita la seguente: “v-bis) Impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati o a servizio di imprese agricole non ricompresi nella parte I del presente allegato”;

b) dopo la lettera oo) è aggiunta la seguente: “oo-bis) Stabilimenti di produzione di vino, aceto o altre bevande fermentate non ricompresi nella parte I del presente allegato”;

— il D.M. 15 gennaio 2014 alla Parte I dell'Allegato IV, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ha apportato le seguenti modifiche:

• la lettera p) è sostituita dalla seguente “p) Impianti di trattamento delle acque, escluse le linee di trattamento dei fanghi, fatto salvo quanto previsto dalla lettera p-bis”;

• è inserita, dopo la lettera p), la seguente lettera: p-bis) Linee di trattamento dei fanghi che operano nell'ambito di impianti di trattamento delle acque reflue con potenzialità inferiore a 10.000 abitanti equivalenti per trattamenti di tipo biologico e inferiore a 10 m<sup>3</sup>/h di acque trattate per trattamenti di tipo chimico/fisico; in caso di impianti che prevedono sia un trattamento biologico, sia un trattamento chimico/fisico, devono essere rispettati entrambi i requisiti;

— la D.G.R. n. 1740 del 27 dicembre 2012 ad oggetto “criteri per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ad allevamenti che trattano esclusivamente suinetti di peso tra 6 e 30 Kg” ha inserito nella categoria nn) - Allevamenti in ambiente confinati- di cui all'Allegato I della D.G.R. 803 del 3 luglio 2012, gli allevamenti specializzati di suinetti con peso vivo inferiore a 30 Kg, allevati in impianti produttivi con capienza massima, calcolata considerando una superficie libera di 0,20 mq/capo, compresa tra i 5.000 e i 10.000 capi;

Considerato che a seguito della riallocazione delle funzioni in capo alla Regione, in precedenza attribuite alle Province, è necessario ricondurre ad un unico provvedimento autorizzativo regionale di adesione all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art. 272, c. 2, del D.Lgs. 152/2006;

Considerato altresì, che a seguito delle disposizioni normative sopravvenute, precedentemente richiamate, è necessario aggiornare la modulistica;

Ritenuto pertanto, per i motivi sopra riportati, di adottare una nuova autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti con presenza di uno o più impianti o una o più attività elencati nell'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, alle condizioni e prescrizioni contenute nell'allegato stesso;

Ritenuto, di approvare i modelli per la domanda di adesione da utilizzare da parte dei gestori di stabilimenti che non rientrano nell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/13, Allegato C, e per la domanda di adesione da utilizzare da parte dei gestori di stabilimenti che invece, rientrano nell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, Allegato D, quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto altresì di approvare la modulistica varia raccolta nell'Allegato B, per gli adempimenti gestionali, quali parti integranti e sostanziali del presente atto, così denominati:

B\_1 Registro controllo emissioni

B\_2 Comunicazione messa in esercizio e analisi

B\_3 Dichiarazione annuale

B\_4 Registro tabacco

B\_5 Registro lavanderie

B\_6 Dichiarazione annuale lavanderie

B\_7 Registro consumo oli lubrificanti;

Considerato infine, che le ditte che hanno aderito alle precedenti autorizzazioni di carattere generale sopra richiamate sono autorizzate per la durata di anni dieci dalla loro adesione;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. Di adottare, ai sensi dell'art. 272, comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m. e i., l'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti ove sono presenti impianti e/o si svolgono attività di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, nel rispetto dei criteri, condizioni, prescrizioni e adempimenti contenuti nell'allegato stesso;

2. Di approvare la seguente documentazione, come parte integrante e sostanziale al presente atto:

— Allegato B - Modulistica varia;

- B\_1 Registro controllo emissioni
- B\_2 Comunicazione messa in esercizio e analisi
- B\_3 Dichiarazione annuale
- B\_4 Registro tabacco
- B\_5 Registro lavanderie
- B\_6 Dichiarazione annuale lavanderie
- B\_7 Registro consumo oli lubrorefrigeranti
- Allegato C - Modello di adesione ACG - fuori AUA
- Allegato D - Modello di adesione ACG - in AUA;

3. Di stabilire che i gestori che intendono realizzare nuovi stabilimenti, modificare stabilimenti esistenti, nonché rinnovare le autorizzazioni già acquisite, con impianti o attività di cui all'Allegato A, devono presentare domanda di adesione alla presente autorizzazione utilizzando la modulistica approvata con il presente atto;

4. Di dare atto che la presente autorizzazione di carattere generale riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera e non sostituisce gli ulteriori eventuali atti e/o provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale o di altri Enti ed Organi, necessari per l'esecuzione dell'intervento e per l'esercizio dell'attività;

5. Di dare atto che i gestori degli stabilimenti che hanno aderito alle precedenti autorizzazioni di carattere generale, provinciali richiamate in premessa, continuano ad operare secondo le precedenti condizioni e prescrizioni, per la durata di anni dieci dalla data di adesione;

6. Di pubblicare la presente autorizzazione nel *Bollettino Ufficiale* Regionale e sul sito web istituzionale della Regione Umbria al seguente indirizzo: <http://www.va.regione.umbria.it/aua>;

7. Di trasmettere copia della presente autorizzazione a tutti i Comuni, alle Province, all'AURI, all'ARPA, della Regione Umbria e alle Associazioni di categorie interessate;

8. Di stabilire che la validità della presente autorizzazione decorre dal 1° gennaio 2018;

9. Di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 29 novembre 2017

*Il dirigente*  
ANDREA MONSIGNORI